IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. V - Maggio 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice.** Lettera sul centenario di Montecassino, p. 129. - **S. C. del Concilio.** *Dioecesis N.* Circa la riduzione di oneri di Messa, p. 132. - **S. C. dei Religiosi.** Rescritto di sanazione circa il Terz'Ordine francescano, p. 135. - **S. C. dei Riti.** *Plurium Dioecesium.* Circa la festa dei Santi Patroni delle Missioni, p. 136. - **S. C. di Propaganda Fide.** Dichiarazione circa l'elemosina per l'acquisto del Giubileo, p. 137. - **S. Penitenzieria Apostolica.** Decreto che approva la nuova Raccolta di indulgenze, p. 138. - **S. Romana Rota.** Sentenze dell'anno 1928, p. 139. - **Studi.** Circa il diritto di agire nelle cause matrimoniali (risoluzione della Commissione interprete del Codice), p. 140. - **Disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.** I. Circa il matrimonio, p. 145. II. Circa le provviste ecclesiastiche, p. 150. — **QUESITI MINORI** (n. 3-5), p. 157. — **BREVI RISPOSTE**, (n. 16-31), p. 158. — **RECENSIONI**, p. 160.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

A Mons. Gregorio Diamare, Abate Ordinario di Montecassino, per li XIV centenario della fondazione di quell'Archicenobio [*A. A. S. XXI*, 188].

Lettera. – *Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.* — Non sine Numinis instinctu contigisse videtur, ut XIV abhinc saeculis, Benedictus e Nursia, legifer pater vester, cum in verticem Casini montis ascendisset, penitus everso, quod inibi adhuc exstabat, Apollinis delubro, celeberrimum eodem loco monachorum coenobium excitaret, quod, ingruentibus usquequaque ignorantiae vitiorumque tenebris, disciplinarum virtutumque omnium perfugium atque praesidium futurum erat. Praeclarum enim istud monasticae vitae domicilium non modo, ut decessoris Nostri f. r. Pii Pp. X verbis utamur, « gravissimis temporibus quasi Ecclesiae columen, fideique propugnaculum apparuit » (Litt. Ap., X Febr. MDCCCCXIII), sed illa etiam, quibus civilis cultus alitur, litterarum bonarumque artium documenta tam religiose adservavit, ut quae Graecorum Romanorumque ingenium et labor, etsi tot permixta erroribus, scripta ante protulerat ad humanitatis emolumentum vitaeque decus, ea christianae sapientiae monumentis aucta, posteritati tradere contenderet.

In qua quidem egregia istius monasterii laude ad historiae fidem illustranda, non est profecto cur diu multumque moremur. Quis enim ignorat istic bene multos floruisse viros, qui procul a saeculi strepitu molliorisque vitae blandimentis, divinis contemplationibus vacando, arctiusque cotidie Deo adhaerendo, religiosae perfectionis apicem assecuti sunt? Ecquis, veteres annales evolvendo non didicit sodales vel a priore Ordinis aetate vestros cum sacras omni contentione excoluisse disciplinas, quibus germana Ecclesiae fides incolumis servaretur, tum,

barbaris omnia ferro ignique vastantibus, litterarum codices, vel dispersos oblivioneque obrutos studiose conquisivisse, vel vetustate usuque corruptos ingeniose diligenterque transcripsisse? Nonne item omnibus compertum, animosos istinc, nullo non tempore catholicae veritatis praecones profectos esse, ut in regiones vel remotissimas christianam fidem humanitatemque inveherent?

Nec tantum fidei et veteris sapientiae beneficia pluribus populis Benedictini sodales attulere, sed etiam in saltuosis incultisque terris, per Europam, aratro subvertendis naviterque fecundandis ipsorum desudavit sollertia itemque, viis novis patefactis, diversas civitates arctis quibusdam amicitiae commerciorumque vinculis copulare, et cives, qui saepe numero inter se digladiarent, in Christo pacatos, artes omne genus, ad humanioris vitae usum, docere consueverunt. Cumque haec omnia assequi atque efficere caelesti ope assiduis precibus impetrata contenderent, hinc praeclarum illud, quasi peculiare eorum insigne, *ora et labora* atque illud *Cruce et aratro:* quae quidem effata, spiritu instincta Legiferi Patris, quasi tamquam mandatum ab eo traditum, recipere et colere nullo non tempore sanctum ac sollemne habuerunt. Quam ob rem, ob multiplicia, quae usque adhuc memoravimus promerita, dicere quidni liceat, Ecclesiam in tanta rerum eversione – cum Romanum rueret imperium, et incursionibus barbari suis omnia permiscerent – principe Ordinis domicilio archicoenobio isto, veluti singulari praesidio, Dei providentia excitato, usam esse? Quin immo, nonne Ordini vestro magnam partem tribuendum, si nova solidiorque ex iis tempestatibus ac procellis christiana societas emersit? Itaque mirum non est, si Romani Pontifices plurimi, si Reges Imperatoresque non pauci, ut securitate ac pace fruerentur, se istuc receperunt, pieque, aliquantisper saltem, apud Benedicti sepulcrum, commorati sunt.

Satis, propterea, superque causae fuit, cur Casinense coenobium Decessores Nostri laudibus cumularent: ut, exempli gratia, Nicolaus II, qui *monasticae normae principale gymnasium* (litt. decr. *Pastoralis sollicitudinis*); ut Paschalis II, qui *universorum per occidentem monasteriorum caput* (litt. *In monasticae*) ut Urbanus V, qui *celebre monasterium quod aliorum fuit initium ac forma* (litt. *Dudum dilecti*) appellavit. Ac recens summo extulit praeconio Pius X, qui in Apostolicis Litteris, quas memoravimus, ita de Casinensi Monasterio loquitur: « ... Hic servata est divinae non minus quam humanae legis verenda sanctitas, teterrima illa tempestate, qua per vim atque iniuriam omnia miscebantur. Quid Italia, quid civilis Europa Casinensibus monachis debeat, edocet magistra vitae ac nuntia veritatis historia; ex qua pariter comperimus, per longam annorum seriem, Monasterii Casinensis fastos Romanae Ecclesiae historiae magnam esse partem ».

Quapropter opportunum admodum, cum tuis, inivisti consilium, venerabilis frarer, saeculum quartum decimum a monasterio condito sollemniter celebrandi: quae quidem sollemnia, quibus beneficia a Deo Ordini vestro et per vos humano generi – saeculorum decursu – collata commemorabitis, sine ulla dubitatione efficient, ut, grato vos in bonorum omnium Datorem animo, praeclara decessorum vestrorum exempla etiam atque etiam imitari atque aemulari contendatis. Quid autem decrevistis – ut huiusmodi faustitatem uberiores fructus consequantur – dioecesanam apud vos Synodum cogi et Eucharisticum haberi conventum, id valde eiusmodi evento consentaneum Nobis videtur, videtur sodalitati vestrae omnibusque istius dioecesis fidelibus perutile. Etenim si legitima cleri Synodus ad germanam fidem fovendam et ad disciplinam aptius restaurandam magnopere confert, nihil magis quam Eucharisticus coetus divinae ardorem caritatis et christianae vitae usum in populo excitat ac provehit. Nullis igitur curis laboribusque parcito, venerabilis frater, ut coepta tam sancta diligenter apparentur et ad felicem exitum adducantur; in quo pro certo habemus cum tuorim sodalium navitatem, tum cleri populique studiosam operam tibi non defore. Nos quidem huius eventus laetitiam habemus vobiscum communem, eo magis quod pergrata subit animum Nostrum recordatio, Nosmet olim, nec semel, ad coenobium vestrum, et Nostrae in beatum patrem Benedictum pietatis et studiorum causa nostrorum, conscendisse, ibique per silentia locorum ad tantas Ordinis vestri glorias memoriasque recolendas abreptos, atque legiferi Patris vestri reliquias in sacro hypogaeo pientissime veneratos, tam vehementem inde hausisse animi dulcedinem, ut ipsa rei memoria solacio Nos adhuc gaudioque perfundat. Iamvero, ut Decessores Nostri, data opportunitate, archicoenobio vestro paternae benevolentiae documenta plurima praestiterunt, sic Nos, hanc occasionem libenter nacti, peculiarem vobis voluntatis Nostrae significationem praestare cupimus; itaque petitioni optatisque vestris ultro concedentes, haec quae sequuntur, per has Litteras statuimus:

I. Ut sacerdotes omnes, qui pietatis causa ad Casinense archicoenobium advenerint, in quovis istius cathedralis ecclesiae altari Missam *votivam* S. Benedicti, hoc dumtaxat vertente anno, celebrare queant, exceptis tamen festis duplicibus I et II classis, diebus dominicis maioribus, itemque feriis, vigiliis et octavis privilegiatis.

II. Ut vobis liceat in perpetuum Sancti Benedicti *Missam* – at unice *Conventualem* – singulis feriis tertiis in eadem ista Basilica celebrare, rata per Nos, quae apud vos viget, vetere consuetudine; modo tamen feriâ tertiâ ne agatur Officium aut festi duplicis 1^{ae} et 2^{ae} classis, aut feriae vel vigiliae vel Octavae privilegiatae.

III. Ut die XXI mensis Martii, in quem incidit piissimi transitus S. Benedicti liturgica commemoratio, itemque die XI mensis Iulii, in sollemnitate scilicet legiferi Patris vestri, hoc tamen dumtaxat vertente anno, omnes christifidelis, qui rite expiati ad sacram Synaxim accesserint, *toties* plenaria indulgentia fruantur, *quoties* templum istud cathedralem inviserint, ibique ad mentem Nostram aliquantisper saltem oraverint. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Rem autem iam nunc hoc loco nuntiamus, quam pro certo habemus fore vobis iucundissimam; cum scilicet vehementer optemus saecularibus sollemnibus vestris quasi praesentes adesse, Legatum Nostrum suo tempore ad vos missuri sumus, qui personam Nostram gerens, sacris caeremoniis nomine Nostro praesideat, easque romanae purpurae splendore augustiores reddat.

Quod autem, venerabilis frater, officiosis litteris haud ita pridem datis, a Nobis efflagitabas, ut plenissimam vobis indulgentiam in forma Iubilaei extraordinarii concederemus, id Nos ampliore quidem largitione, ut norunt omnes, praeoccupavimus; cum enim saecularis haec commemoratio vestra in quinquagesimum incidat annum, ex quo primum Nos Deo litavimus, imploratum a vobis beneficium non ad unum contrahi ac concludi archicoenobium vestrum, sed ad universum catholicum orbem proferri ac pertinere voluimus.

Caelestium interea munerum auspicem, peculiarisque caritatis Nostrae testem cum tibi, venerabilis frater, singulisque Benedictini Ordinis sodalibus, tum cuncto clero populoque tuis curis concredito, apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die X mensis Februarii, in festo Sanctae Scholasticae virginis, anno MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri septimo.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la riduzione di oneri di Messe [*A. A. S.*, *XXI*, 116].

Dioecesis N. – *Capellaniarum* 21 maggio 1927. — Al principio del secolo passato un sacerdote siciliano fondò due cappellanie quotidiane all'altare della SS. Addolorata della Chiesa parrocchiale di N., determinando espressamente che ogni giorno ivi dovessero leggersi due Messe; ecco le parole dell'istrumento: « Sapendo quanto sia accetto a Dio il sacrosanto sacrificio della S. Messa... ha fondato e fonda e ha eretto ed erige due *quotidiane* cappellanie per due Messe da celebrarsi

entro questa ven. Basilica all'altare della SS. Addolorata... Per dote di elemosina di suddette due Cappellanie... ha assegnato e assegna ai cappellani celebranti durante la di lui vita onze sessanta annuali, onerate sopra quelle onze quattrocento di soggiogazione (censo) che erige annualmente dal Sig. Principe di F. E se in qualunque tempo si verrà a reluirsi (affrancarsi) la detta soggiogazione vuole che il capitale di onze 62 si debba all'istante impiegare in compra di rendite stabili, e i frutti erigersi intieramente dai cappellani nonostante che siano più delle onze 62 ».

L'affranco previsto ebbe luogo mentre il fondatore era ancora in vita; per esso la sua nipote, quale *alter ego* « ha fondato o rifondato, fonda o rifonda nella detta ven. Chiesa due *quotidiane* Messe, ossia laicali cappellanie, per elemosina di quale *quotidiana* celebrazione assegna o riassegna onze annue 62, e per la facile esazione di dette onze 62 obbliga e ipoteca la possessione di terre, dette *Orto del Marchese*, quale possessione, *mea secuta morte*, passi subito in dominio e possesso della ven. Chiesa di S. A. con obbligo di gabellarlo (o affittarlo) al migliore offerente, e della detta gabella, dedotte *prima* le onze 62 da pagare come elemosina come sopra per i Cappellani assegnata, e altresì 10 onze annualmente, per distribuirle ai poveri nel giorno della SS. Addolorata, tutto quanto poi sopravanzerà, debba impiegarsi per l'altare in sacri arredi e suppellettili ». L'annua rendita assegnata di onze 62 (= lire 792,50) evidentemente non basta più oggi alla soddisfazione delle due Messe quotidiane: perciò da vario tempo fu impetrata la riduzione delle Messe secondo la quota della tassa diocesana. Ma attualmente, essendo la rendite del fondo Orto del Marchese cresciuta a oltre lire 7.000 annue i due cappellani reclamano il ripristino della Messa quotidiana per ciascuno, ossia ehe si assegnino annue 3650 per le due Messe (alla tassa dioc. di lire 5 ciascuna). Ma il parroco di S. A. si oppone dichiarando che la pretesa quotidianità non risulta dalle tavole di fondazione, anzi risulta il contrario. Infatti i fondatori assegnarono solamente onze 62, e non dispongono che, ove queste non bastassero si supplisca con quello che rimane degli introiti; anzi di tale esupero dispongono altrimenti, che ad alimentare le cappellanie. Avendo l'Ordinario di N. deferita la questione alla Sacra Congregazione del Concilio, gli E.mi Padri, nella plenaria del 21 maggio 1927 ai proposti dubbi, cioè: 1° « An. Cappellaniis in casu adnexa sit celebratio *quotidiana* Missarum et quatenus *Affirmative;* 2° Ad quam usque rationem, Rector paroeciae S. A. teneatur reditus cedere in favorem cappellaniarum in casu » risposero : « Ad I. *Affirmative:* ad II. Ad rationem taxae dioecesanae ». La quale risoluzione fu approvata in successiva udienza del Santo Padre.

ANNOTAZIONI

La soluzione del secondo dubbio deriva manifestamente da quello dato al primo, se cioè direttamente consta che le cappellanie *debbano* essere quotidiane, evidentemente delle rendite disponibili dovrà impiegarsi quanto è necessario per la celebrazione quotidiana di due Messe: e il minimo di ciò è appunto la tassa diocesana (cfr. c. 830–832); chi vuole il fine deve necessariamente aver voluto anche i mezzi. Nel caso constava direttamente, dalle parole dei fondatori più volte ripetute, trattarsi di due Messe *quotidiane*, come abbiamo sottolineato nel testo medesimo. Nè vale opporre che i fondatori non abbiano disposto di supplire con i superi in caso di insufficenza; perchè nelle disposizioni *secondarie* di devolvere i *superi* per elemosine e per arredi sacri è implicito che prima di parlare di superi si provveda alla fondazione *principale*, che, fuor di dubbio sono le cappellanie. Concorda l'esplicita disposizione del Codice, can. 1551, § 3 « intelligendum esse ut potius alia onera quam Missae reducantur ». Nè d'altra parte si poteva pretendere che i fondatori disponessero nell'ipotesi che la dote di annue onze 62 non bastasse per le cappellanie quotidiane giacchè, quando si ha davanti un reddito superiore, in guisa da devolvere il supero per arredi sacri all'altare delle cappellanie, è ovvio che non si pensi neppure all'insufficienza della dote costituita.

Ma anche se non si fosse esplicitamente parlato di cappellanie quotidiane, nel caso la conclusione sarebbe la stessa, per un principio generale di interpretazione, in materia di fondazione di Messe, che la presente risoluzione molto opportunamente rileva e illustra. Quando cioè si tratta di determinare gli obblighi degli eredi relativamente alle fondazioni si deve esaminare in che modo fu fatta la fondazione. Invero il testatore ha potuto: 1° *in primo luogo* fissare la somma da versare, e solo *in seguito*, indicare il suo impiego in Messe, anche precisando il numero che esige si celebri per tale somma legata: in tal caso la fondazione o la designazione di somma si dice fatta *taxative;* o, invece: 2° ha potuto *cominciare* col determinare l'obbligo, o il numero preciso delle Messe che vuole, e dire *in seguito* da quali fondi o rendite debbano desumersi gli onorari, e in tal caso la fondazione o designazione di somma, si intende fatta *demonstrative* tantum. Nel primo caso gli eredi non sono tenuti che a dare la somma fissata, e non si potrà obbligarli a versare di più, anche nel caso che divenga insufficiente: si intenderà così che gli oneri possano ridursi, e l'autorità competente, se lo crede necessario, procederà alla riduzione, per esempio nel caso che non si trovino sacerdoti che si impegnino a celebrare per la quota risultante dalla divisione della somma, precisata, pel numero precisato delle Messe (cfr. c. 1517 § 2). Invece nel secondo caso, ove il numero delle Messe, essendosi presentato per primo alla mente del testatore, esprime la sua volontà e disposizione principale, gli eredi son tenuti ad assicurare l'esecuzione di tale volontà, e pertanto, se la somma determinata *demonstrative* diventa insufficiente, son tenuti ad aggiungere il necessario. Tale dottrina è dichiarata assai bene da Benedetto XIV, in base all'istruzione che in quel tempo diramava la Sacra Congregazione del Concilio quando concedeva agli Ordinari

la facoltà di ridurre le Messe, e che egli riporta (*De Syn. dioeces.*, l. XIII, c. ult. n. 32) in questi termini: « Illa legata seu fundationes erunt *taxative* conceptae, si fundatores legando, aut aliquo modo disponendo, orationem seu dispositiomen *primo inchoaverit* ab assignatione fundi, et *subinde* Missarum onera *adiecerit:* et in hoc casu huiusmodi onera ad rationem eleemosynae manualis moderari possit Episcopus; si vero fundatores orationem seu dispositionem *inceperint* ab impositione oneris, et *subinde* fundum assignaverint, tunc onus dicitur *demonstrative* conceptum, ac fundatoris heredes per A. T. cogendi sunt ad perpetuam dicti oneris manutentionem, *et ad supplendam summam deficientem* tam pro praeteriti quam pro futuro tempore ». E la ragione è chiara: nel primo caso si tratta di un onere *reale*, annesso al fondo, che non può estendersi oltre la capienza del fondo; nel secondo invece trattasi di un onere *personale* imposto all'erede, la cui persona « non deficit, etsi reditus fundo assegnati deficiant ». Così in Lucidi, *De visit. ss. Liminum*, volume III, p. 426, n. 9, 10 seg. (cfr. anche Gasparri, *De ss. Euchar.* n. 620; Ojetti, *Synopsis*, n. 3402). Ora nel nostro caso è chiaro che i fondatori hanno fatto proprio una fondazione *demonstrative* tantum: in primo luogo hanno fondato e voluto due Messe quotidiane; solo in seguito è intervenuta la designazione delle rendite capaci di sostenere la fondazione e di farla accettare dagli interessati a eseguirla. Gli eredi son dunque tenuti a somministrare sempre non solo la somma designata, ma qualsiasi altra sia necessaria ad assicurare la continuazione della esecuzione. Nel caso l'erede di tutto il fondo è la parrocchia di S. A. e il suo rettore *pro tempore*, in cui « dominio e possesso » è passato tutto l'Orto del Marchese, detto espressamente, nel testamento « il fondo addetto a tali cappellanie »: poichè oggi sono necessarie almeno 3650 lire per le due Messe quotidiane secondo la tassa diocesana, altrettanto dovrà prendersi a tale uopo dalle rendite dell'Orto, non più le lire 792,50 primitivamente assegnati, e allora più che sufficienti. Pertanto è beninteso che non ha luogo o riduzione di Messe, mancandone la necessità, poichè l'attuale rendita, di lire 7.000 è più che sufficiente a coprire le 3650, e, anche dedotti gli altri oneri, per funere anniversario e per elemosine, lascia ben oltre 3000 lire annue per la suppellettile della cappella dell'Addolorata.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Si sanano i difetti fin qui occorsi nella erezione di Congregazioni del Terz'Ordine francescano e nell'ammissione all'abito e professione. [*Acta Ord. FF. Minorum, mart. 1929*, pp. 62-63].

Rescritto. — *Beatissime Pater*, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter implorat benignam sanationem omnium defectuum, bona fide hucusque admissorum, in erectione congregationum Tertii Ordinis saecularis, necnon in receptione ad habitum et professionem.

Et Deus, etc.

Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis a Rev.mo Procuratore Generali, Rev.mo Ministro Generali benigne committit ut pro suo arbitrio et conscientia petitam concedat gratiam sanationis omnium quae sanabilia sunt et sanatione indigent, servatis, quoad erectionem, SS. Canonum praescriptis, factaque adnotatione huius rescripti in libro professionum.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae die 6 Februarii 1929.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

V. La Puma, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa il rito delle feste di S. Francesco Saverio e di Santa Teresa del B. G. come Patroni dei Missionari e delle Missioni. [*A. A. S., XXI*, 195].

Plurium Dioecesium. — *Declaratio.* – Post Decretum editum ab hac Sacra Rituum Congregatione die 14 Decembris 1927, quo constitutum est, ut S. Teresa a Iesu Infante Patrona aeque principalis haberetur cum S. Francisco Xaverio, Missionariorum et Missionum omnium in quavis orbis parte exsistentium, a nonnullis Vicariis Apostolicis quaesitum est quaenam liturgica privilegia iisdem duobus Sanctis, Missionum omnium Patronis aeque principalibus, vi praedicti Decreti, spectent, iuxta rubricas. Porro Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, in audientia diei 13 vertentis Martii, referente infrascripto Cardinali, eiusdem Sacrae Congregationis Praefecto, ad omnem dubium removendum, declarare dignatus est: festa S. Francisci Xaverii et S. Teresiae a Iesu Infante, stante supramemorato Decreto, sub ritu duplici primae classis, cum octava communi a clero saeculari et sine octava a clero regulari, in cunctis missionum locis esse recolenda. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Martii 1929.

C. Card. LAURENTI, *S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Nel « Mon. Eccl. » dell'anno scorso, pag. 346, n. 72, avevamo scritto che la festa di S. Teresa del B. G. va celebrata con rito doppio di 1ª classe e ottava nei territori di Missione, secondo le comuni regole circa l'uso del calendario, tanto dal clero *regolare* che dal secolare. Peraltro già la Sacra Congregazione dei Riti, il 15 giugno 1883, n. 3758 ad II a simile quesito, per S. Francesco Saverio, circa i Regolari e poi, 14 maggio 1926, n. 4403 ad III, circa le Congregazioni religiose *proprium kalendarium habentes* aveva riposto « a Regularibus tamen celebrandum *sine octava*, nisi eisdem haec specialiter sit indulta ». Nel medesimo senso limita il presente decreto, che elimina peraltro il dubbio mosso da alcuni (cfr. *Ephem. liturg.*, 1929, pag. 143 seg). che distinguevano fra *Patroni Missionum*, e *Patroni locorum missionum*, per concludere che in quei luoghi di missione ove non sono *Patroni loci*, non conveniva a detti Santi speciale privilegio liturgico in confronto con la Chiesa universale.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Circa l'elemosina per l'acquisto del Giubileo.

Dichiarazione. — In Constitutione Apostolica *Auspicantibus nobis*, qua Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI Iubilaeum universale extra ordinem indixit ad totum annum 1929, sub capite I haec leguntur:

« 4. Tandem aliquam eleemosynam pro sua quisque facultate et pietate, audito confessarii consilio, in aliquod opus pium elargiantur; praecipue Opus Propagationis et Praeservationis fidei commendamus ».

Propositio dubio: «utrum, ad lucrandum Iubilaeum, sodales Pontificii Operis a Propagatione Fidei contenti esse possint annua stipe inscriptionis, an, praeter stipem inscriptionis, elargiri debeant speciale eleemosynam a stipe inscriptionis distinctam »:

Emus Card. Praefectus de Propaganda Fide, die 26 februarii 1929 rescripsit:

Ad primam partem: *Negative.*

Ad alteram partem: *Affirmative*, videlicet sodales Pontificii Operis a Propagatione Fidei, ad lucrandum Iubilaeum, praeter stipem inscriptionis, specialem eleemosynam elargiri debere.

Nullum praeterea dubium, quin in commate Constitutionis Apostolicae, quod supra retulimus, *Opus a Propagatione Fidei* sit, praecise et determinate, ipsum Pontificium Opus, quod Motuproprio *Romanorum Pontificum* (3 maii 1922) Pius XI Lugduno Romam transtulit, ut « Pontificale fieret instrumentum stipibus fidelium ad usum Missionum universarum colligendis ».

Ut vero christifideles omnes aliquo modo respondere possint novae huic liberalitati et praedilectioni Pii XI erga Opus Suum, « quod inter alia in commodum Missionum instituta primum locum obtinet » (Statuta Generalia Motu-proprio *Romanorum Pontificum* adnexa) durante anno iubilari, quinquagesimo a suscepto sacerdotio Summi Pontificis feliciter regnantis, Consilia Nationalia omnium zelum et amorem in Missiones excitent et praecipue dilatent, quoad fieri potuerit, Pontificium Opus a Propagatione Fidei illudque confirment.

Romae, die 26 Ianuarii 1929.

Aloisius Drago, *Secr. Gen.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Si approva il nuovo volume della raccolta di preghiere e pie opere cui dai Sommi Pontefici sono state ammesse le indulgenze dal 1899 al 1928.

Decretum. — Post editum a Sacra Congregatione Indulgentiarum sacrarumque Reliquiarum anno 1898 opus, cui titulus: « Raccolta di orazioni e pie opere, per le quali sono state concesse dai Santi Pontefici le Sante Indulgenze », valde excrevit Indulgentiarum concessionum numerus, quarum plurimae a christifidelibus ignorantur vel debito modo non cognoscuntur. Enimvero, Indulgentiarum collectiones fuerunt quidem, post publicationem recensiti operis, a privatis auctoribus confectae, imo nonnullae etiam a Sacra Congregatione S. Officii aut a Sacra Poenitentiaria documentis authenticis conformes declaratae eaedem tamen vel non amplius venales prostant, vel non omnes concessiones hucusque factas complectuntur, vel continent preces, pia opera, Indulgentiarumque concessiones, quae aliquas immutationes postea subierunt.

Ideo necessarium visum est preces et pia opera, Indulgentiis ab anno 1899 a S. Sede ditata, in unum colligere et in vulgus edere; quod quidem ipsamet Sacra Poenitentiaria Apostolica perficiendum curavit.

In Audientia vero infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 4 Ianuarii 1929 concessa, SS. D. N. Pius div. Prov. Pp. XI collectionem hanc, typis Vaticanis impressam, approbavit et confirmavit, et, abrogatis generalibus Indulgentiarum concessionibus post dictum annum factis et in eadem collectione non relatis, ipsam tantum uti authenticam haberi mandavit.

Datum Romae, e Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 22 Februarii 1929.

Laurentius Card. Lauri, *Poenit. Maior.*

L. ✠ S. Ioannes Teodori *S. P. Secretarius*

Sacra Romana Rota.

Sentenze dell'anno 1928.

Il fascicolo di febbraio degli *Acta Ap. Sedis* porta a pp. 78-93, la parte dispositiva delle sentenze emanate nel 1928. Sono in tutte *cinquantotto*, numero fin qui non mai raggiunto, neppure prima della guerra: di esse ben 49 sono di nullità matrimoniale, cui può aggiungersene una che tratta di separazione coniugale (negata). La parte maggiore è ancora fatta all'impedimento *vis et metus*, proposto in 20 casi: di cui solo nove *affermativamente;* in 11 casi dunque non fu riconosciuta la nullità, e ad essi debbono aggiungersene altri tre, in cui quel caso fu proposto *cumulativamente* con altri (condizione, clandestinità, simulazione di consenso) e del pari escluso. Poi viene la *mancanza di consenso* (simulazione totale o parziale) prospettata in 10 casi, di cui 6 risolti *affermativamente*, quattro *negativamente*. Quindi la condizione *contra substantiam:* otto casi, di cui quattro dichiarati per la *nullità;* ai quattro per la *validità* può aggiungersene un quinto, in cui trattavasi solo di *intenzione contra bonum sacramenti*, risolto pure *negativamente*. L'impedimentum criminis è stato prospettato in tre cause, di cui una è tornata due volte: in una fu ammesso, nell'appello definitivo però fu respinto; anche l'altra causa condusse al « non constare de nullitate». Due casi di *demenza* sono stati risolti, uno per la *nullità*, uno per la *validità*. Un solo caso di impotenza è stato prospettato, efficacemente; inefficacemente invece l'impedimentum *ligaminis* invocato in una sola causa. In conclusione di 50 cause matrimoniali, solo 20 hanno recato la dichiarazione di nullità.

Delle rimanenti otto cause giudicate dal Tribunale della Rota, tre riguardavano la nullità degli ordini sacerdotali o dei vincoli annessi (ob vim et metum); la risposta è stata sempre negativa, cioè « non constare de nullitate vel de non susceptis obligationibus »; deve però notarsi che due sentenze riguardavano il medesimo caso. Due altre cause riguardavano incidenti di procedura, (competenza, attentati *lite pendente* una terza riguardava una riforma di costituzioni invalidamente fatta da una Congrega, la ultima riformava una precedente rotale circa il credito di una signora verso un sacerdote, l'ultima trattava di un aumento di pensione. È anche notevole il numero delle cause di gratuito patrocinio, cioè ben 27 su 58.

Altre dodici cause di nullità di matrimonio troviamo fra le cause proposte e non proseguite, o terminate per incidenti processuali (inattività giudiziaria, contumacia, regiudicata, rinunzia alla lite): le quali sono in tutte venticinque.

La risoluzione della Pontificia Commissione del Codice, circa il diritto di agire nelle cause matrimoniali.

Oltre la quarta risoluzione che abbiamo già ampiamente commentata, merita speciale esame la quinta, *de iure accusandi matrimonium*. Al quesito: « Se la voce *impedimenti* del can. 1971, § 1, sia da intendere dei soli impedimenti *proprie dictis* (can. 1067, 1080), oppure anche degli impedimenti *improprie dictis* (can. 1081, 1103), sempre però dirimenti il matrimonio » fu data la risposta « *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam ».

A questo proposito annota l'egregia « Rivista diocesana genovese » (pag. 88): « La interpretazione autentica contenuta nel citato responso, è di grande importanza nei riguardi delle cause matrimoniali, perchè stabilisce una *norma diversa dalla prassi vigente*. In forza della predetta interpretazione *si estende* la *inabilità* stabilita dal can. 1971, § 1, nel senso che è interdetto di costituirsi attori nelle cause di separazione o di nullità ai coniugi che furono causa dell'impedimento, non solo quando si tratti di impedimento dirimente propriamente detto (a norma dei can. 1067, 1080), ma anche nelle cause per vizio di consenso, o mancanza di forma canonica: ad esempio, per errore, o per una condizione apposta (can. 1081, 1103). Occorre però tener presente che si tratta qui di norme procedurali, e la dichiarazione non tocca il diritto naturale, e la facoltà di procedere *ex officio* da parte dell'autorità competente. In ogni caso, la interpretazione, che ha tutto il valore di una *dichiarazione estensiva*, andrà in vigore soltanto dopo i tre mesi dalla promulgazione (can. 17, § 2 e can. 9) » e cioè dopo il 5 luglio p. v., essendo promulgata nel fascicolo degli *Acta Ap. Sedis*, che porta la data del 5 aprile 1929.

Cominciamo da questa ultima affermazione, che appare indiscutibile. Infatti, il can. 17, § 2 dichiara: « L'interpretazione autentica, presentata per modo di legge ha la stessa forza che la legge medesima: e, se dichiara parole di legge *certe* in se stesse, non ha bisogno di promulgazione e ha forza retroattiva: se invece restringa o estenda la legge, o la dichiari essendo prima dubbia, non ha effetto retroattivo, e deve esser promulgata », nel quale ultimo caso, a norma del can. 9 « ha efficacia soltanto dopo compiuti tre mesi dalla data apposta al fascicolo degli *Acta Ap. Sedis* », in cui è promulgata.

La questione è dunque di vedere se nel caso la dichiarazione autentica *estenda* la portata del can. 1971, o almeno ne dichiari una parola di significato *dubbio*: e poichè la parola dichiarata è la voce *impedimenti* nel can. 1971, basterà vedere se sia almeno dubbio il suo significato, relativamente alla questione proposta. E ci sembra chiaro che ogni indagine sia resa superflua dal modo stesso in cui tale questione è riferita: invero si dichiara che la parola *impedimenti* nel can. 1971 deve intendersi in senso *improprio*, in guisa da abbracciare anche quelli che non sono veri impedimenti, ma solo vizî di consenso o di forma. Ora come a nessun interprete è lecito « verba legis impropriare » (can. 18: « leges intelligendae sunt secundum *propriam* verborum

significationem ») tanto più in un Codice in cui, come avverte la storica *Praefatio* del card. Gasparri, si è studiato intensamente alla proprietà e precisione delle parole, in guisa che « nihil in novo Codice legitur quod non quater vel quinquies, disceptatum sit, immo etiam decies et duodecies si quid occurrisset difficultatibus implicitum », era certo ben legittimo il *dubbio* che in quel canone non si fosse adoprata una parola *impropria* per designare l'oggetto della legge. E ciò maggiormente in quanto trattasi di legge *inabilitante* in cui le persone inabilitate debbono essere chiaramente designate (can. 10), oltre la generale disposizione del can. 19 « Leges quae poenam statuunt aut liberum *iurium* exercitium coarctant, *strictae* subsunt interpretationi ». Donde è pur chiaro trattarsi di legge estensiva, poichè a norma di tali disposizioni (can. 18, 19 e c. 10), la parola *impedimenti*, nel can. 1971 fin qui *doveva* solo intendersi dei soli *impedimenti* propriamente detti; ora invece dovrà intendersi semplicemente di qualsiasi cosa che *impedisca* la validità del matrimonio. Si noti che nel medesimo canone al paragrafo seguente la parola *impedimentis* è usata senza dubbio nel senso di impedimenti propri, dirimenti, e neppure di tutti, ma solo di quelli « natura sua » pubblici, singolarmente enumerati nel can. 1990. Si noti ancora che al can. 1965 (che in *subiecta specie* può dirsi preceda immediatamente il can. 1971) è fatta la triplice distinzione di cause di nullità per cui il matrimonio può accusarsi, riservando la parola *impedimenti* solo a una delle tre classi: « Si matrimonium accusatur *ex defectu consensu*... si *ex defectu formae* substantialis, vel *ex impedimento* dirimenti quod dispensari protest et solet », e risulterà evidentissimo il carattere *estensivo* della dichiarazione che interpreta la parola « impedimento » per tutt'e tre le fonti di nullità. Anche l'illustre P. Cappello, in « Periodica » decembri 1927, pag. 228* s. scrive: « Hodie attento iure Codicis, *qui eas tantum circumstantias* qua impedimenta habet, quae directe et immediate ipsam personam contrahentium afficiunt, quatenus eandem inhabilem reddunt ad contrahendum. Ante Codicem, contra, impedimenta in tres classes dividebantur. Codex nomini circumstantias ex parte personae, quae impedimenta agnoscit, non vero eas quae aut *formam* aut *consensum* respiciunt ». Veramente il P. Cappello fa una restrizione, parlando qui di «impedimenta *stricte* dicta» ma essa appare senz'altro arbitraria, applicata al Codice, che non conosce affatto e mai *impedimenta late dicta;* l'unica eccezione sarebbe appunto il can. 1971 *de quo quaeritur.*

Data poi la diversità di terminologia tra il Codice e il «ius ante Codicem», che il P. Cappello sì bene dichiara, appare chiaro che qui non potrebbe in alcun modo tenersi conto d'una supposta interpretazione data dal diritto antico, a norma del can. 6, 4°: « In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum ». Al contrario, essendo ben determinato che il Codice accuratamente distingue gli impedimenti dal *defectus consensus* o dal *defectus formae*, « ex sua ipsius sententia est diiudicandum » quando parla di impedimenti.

Ma, venendo alla sostanza della disposizione, è proprio vero che qui « canon ius vetus refert? ». Al leggere tale asserzione, confessiamo non aver potuto frenare un senso di sorpresa. Per quanto avessimo familiari tutti i sei capi del titolo delle *Decretali* « de his qui matrimonium accusare vel contra

illud testare valeant » (sciens tacens, non per litteras, parentes testes, quae invita, questum faciens, omittens tempore) non c'era mai occorso alla memoria qualche cosa di simile alla regola « Inhabiles qui impedimenti causa fuerunt », che ritenevamo una felice innovazione del *ius Codicis*. E invero al can. 1971, § 1, non v'è la minima citazione di *fontes:* la prassi giudiziaria anche della Sacra Congregazione del Concilio prima del 1908 non arrecava, in migliaia di esempi, un solo caso di questa pretesa inabilità: anche l'ultimo matrimonio da essa giudicato giusta il *Thesaurus Sacrae Congregationis Concilii*, in una Venetiarum (1908, pag. 11) era stato accusato da chi era stato *impedimenti causa:* « hoc matrimonium uti nullum et invalidum primario impetit vir ex defectu consensus, eo quod *ipse* suum consensum alligaverit, condicioni virginitatis sponsae... »; taccio poi della Sacra Romana Rota nelle cui *Decisiones* gli esempi sono frequentissimi, e si riferiscono a cause giudicate in prima o seconda istanza dà tribunali di tutta la terra. Tutti proprio hanno agito contro il *ius vigens*? È proprio il caso di dire: « erravit orbis terrarum ? ».

Può dunque immaginarsi con che avidità ricercammo le prove offerte di questo *ius vigens:* « Ante Codicem solemne erat principium, iurisprudentia iampridem formatum, ius coniugium accusandi (si noti che qui si fa questione solo di nullità, non di semplice separazione) competere tantum innocenti, non autem reo ». Ma purtroppo, che delusione nell'esame di tali prove! Ne lasciamo giudice il lettore.

Pirhing ait (lib. IV, tit. 18, n. 1) « Si accusetur matrimonium, sive contra illud agatur tamquam illegitime contractum, sive agatur ad separationem thori... admittitur ad accusandum solus coniux innocens ».

Testo del Pirhing. – Si accusetur matrimonium sive contra illud agatur tamquam illegitime contractum:

vel agitur ad separationem thori v. g. propter adulterium, et tunc admittitur ad accusandum solum coniux innocens, quia huius tantum interest, non alterius;

vel agitur ad separationem vinculi matrimonialis, et in hoc casu: si accusatur v. g. propter impedimentum consanguinitatis, admittuntur parentes.... nisi subsit tale impedimentum dirimens cui contrahentes possunt renunciare, ut est impedimentum erroris circa condicionem servilem, nam hoc casu nullus admittitur praeter liberum et liberam, cum hunc errorem sibi invicem remittere possunt, et de novo in matrimonium consentire... item si propter impotentiam, tunc enim nullus quam ipsi coniuges... etc.

Schmalzgrüber docet: « Abbas *ad hanc rubr.* ..... cum communi admittunt solum innocentem ». Dein addit: « Idem dicendum si impedimentum ex quo ad

Testo. – Distinguendum est si agatur ad matrimonii legitime contracti *divortium quoad cohabitationem et thorum* dumtaxat an ad dissolutionem vinculi

matrimonii, tamquam invalide contracti dissolutionem agitur, sit *error* circa individuum personae, aut eius *condicionem* vel *metus*.

ob impedimentum dirimens. *Si prius*.... Abbas etc.... admittunt solum innocentem, quia divertendi ius ipsius favore dumtaxat est introductum.... *Si posterius* tertia distinctione opus est, et considerandum quale sit impedimentum ob quod declarari debeat matrimonium esse nullum. Nam: 1° si est impotentia SOLI CONIUGES admittentur, quia... possunt cohabitare ut frater et soror; 2° *idem dicendum* si impedimentur ex quo ad matrimonii tamquam invalide contractum dissolutionem agitur sit error circa individuum personae, aut eius condicionem, vel metus, quia, errore metuve cessante, actioni suae renunciare et in matrimonium consentire denuo possunt... 3° si est consanguinitas aut affinitas ex copula coniugali, vel publica honestas, prae ceteris admittuntur qui melius huius impedimenti notitiam habere solent et possunt... 4° si agatur ex alio impedimento, non coniuges tantum sed alii etiam veraces et non suspectae fidei... admitti possunt, praesertim si eorum intersit.

Basta questo semplice raffronto a far giustizia di tali allegazioni, per la questione di cui si tratta; ma il testo completo di questi antichi autori, è utile a farci intendere che la base di restrizione del diritto d'accusa nelle cause matrimoniali, non era affatto la *colpabilità* dell'accusatore, ma semplicemente la *possibilità di ratifica, per sanazione del consenso invalidamente prestato*. Di che è classica prova la teorica precedente, per cui, cito di nuovo lo Schmalzgrüber: « immo in praefatis casibus, ubi *coniuges* solo consensu suo mutuo impedimentum tollere et matrimonium ratificare valent *ipsimet* non amplius audientur, si post acquisitam impedimenti notitiam adhuc carnaliter se invicem cognoverunt, quia matrimonium novo consensun ratificasse et coniugium inseparabile effecisse *de iure* praesumuntur ». Com'è noto tale presunzione di ratifica, pei matrimoni contratti in forma Tridentina, fu largamente contestata e definitivamente tolta dalla costit. *Consensus mutuus* del 1895 (troppo dimenticata pietra miliare nella storia del diritto matrimoniale): di qui l'accresciuta frequenza delle cause matrimoniali.

Il primo documento in cui comincia a riflettersi la preoccupazione di impedire l'accusa da parte del coniuge che fu causa dell'impedimento, è l'istruzione austriaca, del Card. Rauscher, su le cause matrimoniali, la quale non ebbe mai valore di legge. Essa però non può invocarsi per quel che riguarda il *metus*, la *condicio* e l'*error*, riflettendo su questo punto la comune dottrina della « *purgatio* defectus per novum consensum »: quando ammette, p. es., solo *qui metum passus est*, non considera la colpabilità di chi

ha incusso il timore, che è per lo più un terzo, ma il fatto che solo per parte del paziente vi fu difetto del necessario consenso, che egli, *cognita nullitate*, ha diritto, se vuole, di supplire e tacendo supplisce. È insomma la cessazione « impedimenti *mutatione facti* (1) » che toglie alla comparte il diritto di agire. (La medesima disposizione, nel medesimo senso, passò nella « Istruzione del S. Officio », 20 iun. 1883, n. 35). Invece il riflesso della colpabilità si fa chiaro, quando, in essa istruzione, parlando dell' « impedimentum *raptus* », osserva: « Raptor adversus matrimonium reclamare nequit »; e lo stesso evidentemente può applicarsi all'*impedimentum criminis*: si noti, peraltro, che in questi due casi il rimedio era ben pronto, poichè provata la fonte dell'impedimento, cioè il *delitto*, ne sorgeva l'azione pubblica obbligatoria da parte del Procuratore fiscale anche contro il matrimonio. Non è difficile indicare la fonte di tali inabilità, in questi casi, nell'interesse della pubblica moralità, per cui già nelle « Regole iuris » leggevasi il dettato: «Nemo turpitudinem suam allegans audiendus est »: la quale aurea norma poteva in tali casi ben applicarsi, non mancando, nell'azione del Promotore fiscale, la maniera di soddisfare all'altra esigenza, di evitare i matrimonii meramente putativi. Il Codice, al can. 1971, § 1 e 2, ha sancito questo obbligo del Promotore di giustizia «in impedimentis *natura sua* publicis»: quindi intendendo il precedente n. 1 « Coniuges nisi ipsi fuerint impedimenti causa » degli enumerati nei can. 1067–1080 (cap. IV *De impedimentis*) si aveva già la contropartita anche escludendo come attore chi aveva simulato l'età, o nascosta l'impotenza, o il vincolo precedente, o la mancanza di battesimo, o la consanguinità o affinità o cognazione spirituale, o l'ordine sacro o la professione religiosa o avesse perpetrato il ratto o adulterio. Estendendo ora la inabilità di vizi di consenso, che sono *di lor natura* occulti, e di cui la prova è nel più dei casi precisamente in mano di chi ha posto la causa della invalidità, può sorgere il rischio di pregiudicare a quel « diritto naturale » cui alludeva la « Rivista » citata in principio: p. es., nel caso che la condizione sia dedotta in patto, in guisa che entrambi i coniugi siano causa; senza accennare all'inconveniente (pur troppo già sperimentato nella prassi forense) che la parte inabile ad accusare, si adopri presso la comparte abile, con quanto pericolo della sincerità della prova, ognuno può immaginare. E può essere che la «pax familiarum » venga addotta perciò in più grave pericolo. Confidiamo che la sapienza del legislatore saprà trovare a questi inconvenienti rimedi ben più pratici che non il ricorso al S. Padre, nei singoli casi, per ottenere la dispensa da questo can. 1971, § 1, 1°.

In ogni modo non si può esitare a riconoscere giustificata e opportuna la estensione della inabilità, specialmente nei casi di condizione *contra substantialia bona matrimonii:* poichè deve ovviarsi in ogni modo il pericolo che alcuno possa contrarre matrimonio con la possibilità già prevista di sciogliersi dal vincolo accusando la nullità: è vero che ciò sarebbe una contradizione *in terminis*, non contraendosi alcun matrimonio (2), ma intanto la

(1) Cfr. Lega, *De iudiciis*, IV, pag. 483 not.

(2) Cfr. Vermeersch, in « Periodica », 1927, pag. 104, n. 3: « Ferunt esse parentes qui in addita clausula vel condicione vel pactione securitatem pro filiis capere velint

possibilità di godere tutti i favori di un matrimonio putativo (cfr. can. 1015, § 4) specie ove sussiste la nefanda legge del divorzio civile, può pure allettare qualche empio, con danno capitale della comparte e (anche se questa consente), con gravissimo disdoro del sacramento e del diritto divino ed ecclesiastico. Questo supremo interesse giustifica senz'altro la severa norma di interpretazione introdotta, alla quale meritamente si è già dato e dovrà darsi la più larga pubblicità.

LE LEGGI PER L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

Disposizioni di legge nella parte relativa al matrimonio.

Capo I.

Modificazioni al titolo V del libro I del codice civile.

Art. 1. — L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2. — Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3. — L'art. 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

« Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ».

ne matrimonio indissolubili et infelici ligentur. Nonne ingens periculum abusionum sic creatum est ?

« Respondemus nullum periculum per se creatum esse. Si enim pactio fiat contra substantiam matrimonii, coniugium ab initio est nullum. Et donec non correxerint vitium, ambo coniuges non fuerint nisi concubinarii in habituali statu peccati versantes ». Come rimedî egli proponeva o la rinnovazione della presunzione di purgazione, al che osta il can. 1081, § 1 « consensus nulla humana potestate suppleri potest » oppure « potest etiam vi can. 1971, § 1, 1° facultas agendi negari coniugi qui condicionem contra substantiam matrimonii apposuerit ». Dunque anche allora (1927) trattavasi « de iure condendo », non « de condito ».

L'art. 67 è così modificato:

« Qualora sia negato il consenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal Procuratore generale presso la Corte di appello ».

Art. 4. — Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66, l'ultimo comma dell'articolo 128 del Codice civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

Capo II.

Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5. — Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6. — Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve essere fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7. — Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8. — Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9. — L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del Regio decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10. — Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131, e 132 del Codice civile prescritta dall'art. 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

Art. 11. — La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12. — Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro dal matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13. — Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14. — La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15. — Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16. — La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.,

Art. 17. — La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa del matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine nell'atto di matrimonio.

Art. 18. — La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19. — Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal Pubblico Ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

Capo III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20. — Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21. — La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.

Art. 22. — Nel caso in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima della attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. — Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Capo I.

Norme circa le nomine a uffici e benefici ecclesiastici.

Art. 1. — Qualora il ministro della giustizia e degli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei ministri e quindi fa

riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del Concordato fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Art. 2. — Le nomine degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori con diritto di futura successione hanno corso e sono produttive di tutti gli effetti civili, quando, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina, il procuratore generale della Corte di appello non abbia fatto alcuna osservazione in contrario. Qualora il procuratore generale ritenga che gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero pastorale in una determinata residenza, si oppongano alla nomina, le comunica riservatamente all'ordinario diocesano, e in pari tempo, ne informa il ministro della giustizia e degli affari di culto. Con ciò rimane sospeso il corso della nomina ecclesiastica sino alla risoluzione del dissenso.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto, tenute presenti le eventuali osservazioni dell'autorità ecclesiastica, decide sul mantenimento o meno dell'opposizione.

Ove ritenga fondate le ragioni di opposizione, promuove, per la definizione della vertenza, gli opportuni accordi con la Santa Sede, restando riservato all'autorità ecclesiastica l'esercizio della facoltà deferitale dall'art. 21 terzo comma, del Concordato.

Art. 3. — Per la nomina dell'ordinario militare la superiore autorità ecclesiastica designa, in via confidenziale, al ministro della giustizia e degli affari di culto il nome dell'ecclesiastico sul quale potrebbe farsi cadere la scelta.

Qualora il Governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne dà notizia, a mezzo del ministro della giustizia e degli affari di culto, all'autorità ecclesiastica ai fini di altra designazione.

Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del Governo italiano, è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.

Capo II.

Riconoscimento agli effetti civili degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.

Art. 4. — Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli Enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato.

Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.

Parimenti con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato, deve essere riconosciuto agli effetti civili ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli istituti e degli Enti suddetti.

Trattandosi di Enti ecclesiastici, per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, tale riconoscimento è necessario altresì per la imposizione di pensioni, anche temporanee.

Art. 5. — Gli Istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitino attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività.

Art. 6. — Le chiese appartenenti agli Enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera *a*), del Concordato, saranno consegnate alla autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte.

Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarî, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarî per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa.

Art. 7. — I quadri, le statue, gli arredi e i mobili inservienti al culto, che si trovano nelle chiese indicate nell'articolo precedente, anche se non siano menzionati nei relativi inventari e nei verbali di consegna ai concessionari, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio della chiesa, salva prova in contrario.

L'azione di rivendicazione da parte di privati e di Enti diversi dallo Stato deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8. — I comuni e le provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.

Capo III.

Autorizzazione per gli acquisti di beni.

Art. 9. — Gli Istituti ecclesiastici e gli Enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati.

L'autorizzazione è concessa con Regio decreto e, quando si tratti di atto, il cui soggetto sia di valore superiore alle lire trecentomila, deve essere udito il Consiglio di Stato.

Art. 10. — Mancando l'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni, anche fatti per interposta persona, sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia interesse.

Art. 11. — La domanda del rappresentante dell'Ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Capo IV.

Tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 12. — I rappresentanti legali dei beneficî ecclesiastici contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le mense vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 13. — Per gli effetti dell'articolo precedente si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli Enti.

Art. 14. — Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'Ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il ministro della giustizia e degli affari di culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'Ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.

Art. 15. — Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.

Sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.

Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.

Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa.

Art. 16. La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal ministro della giustizia e degli affari di

culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.

Art. 17. — Le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al ministro della giustizia e degli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto.

I modi e le forme dell'esercizio di tali attribuzioni sono determinate con regolamento.

Capo V.

Amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto

Art. 18. — Gli Economati generali ed i Subeconomati dei Benefici vacanti sono soppressi.

I patrimoni degli Economati generali dei Benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 19. — L'amministrazione del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei Benefici vacanti e dei Fondi di religione menzionati nell'articolo precedente, dei patrimoni del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, è concentrata nel Ministero della giustizia e degli affari di culto e sarà tenuta con distinta gestione e bilanci separati dall'attuale Amministrazione generale del Fondo per il culto che, col relativo personale ora in servizio, costituirà una Direzione generale del Ministero medesimo.

Il suindicato Fondo speciale per la città di Roma conserva le proprie finalità ai termini delle leggi vigenti ed ha un proprio Consiglio di amministrazione.

Per gli altri patrimoni riuniti vi sarà un unico Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni che saranno determinate con regolamento.

I componenti dei due Consigli suddetti saranno nominati con Regio decreto, su proposta del ministro Guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

Art. 20. — Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le Amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alle Amministrazione stesse sono applicabili le disposizioni, che regolano le Amministrazioni dello Stato.

Capo VI.

Disposizioni generali.

Art. 21. — Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto è costituito presso ogni Procura generale del Re delle Corti di appello un ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze.

La spesa occorrente per gli uffici suddetti è a carico dello Stato.

Art. 22. — Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere compilato, a cura degli Uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli Istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verifichino nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.

Art. 23. — Dal giorno successivo all'entrata in vigore del Concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli Economi spirituali.

Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della Sovrana Regalia del Terzo Pensionabile, l'obbligo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti di Palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del Terzo Pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle Mense della Sicilia gravate dalla tassa del Terzo Pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata, risultante alla data stessa per ogni Mensa.

Art. 24. — Le liquidazioni dei supplenenti di congrua e di altri assegni a favore degli ecclesiastici dei territori annessi al Regno, che saranno nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno eseguite secondo le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti per il clero delle antiche provincie del Regno e mantenute in vigore con la presente legge.

Agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei Seminari teologici dei territori annessi, che, all'attuazione della presente legge siano in posizione di servizio attivo o di riposo, è conservato il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato Regime austro-ungarico fino ad ora in vigore.

Art. 25. — L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dell'Amministrazione generale del Fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile

degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

Con decreto del ministro delle finanze, da emettersi di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il Tesoro dello Stato dovrà corrispondere al Fondo per il culto e al Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

Art. 26. — La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, è abolita a datare dal 1° luglio 1929.

Per i supplementi di congrua, già approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.

Il Tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-29.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Capo VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 27. — Le Case e le Comunità religiose attualmente dotate di personalità giuridica devono regolarizzare la loro rappresentanza, in conformità delle disposizioni del Concordato, con la nomina di rappresentanti aventi la cittadinanza italiana e il domicilio nel Regno.

Art. 28. — Ai titolari o reggenti dei Subeconomati dei benefici vacanti, soppressi a norma dell'art. 18 della presente legge, può essere concessa una indennità, per una volta tanto, nella misura che sarà stabilita con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto di concerto col ministro delle finanze.

Art. 29. — Il personale attualmente in servizio presso l'Amministrazione generale del Fondo per il culto conserva il proprio ruolo separato, che sarà determinato in modo definitivo con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, in modo che la relativa spesa sia inferiore di un quarto a quella che occorrerebbe per tutto il personale previsto dall'attuale ruolo provvisorio indicato nella tabella n. 19 allegato II e 14 allegato IV del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè dall'art. 1° della legge 14 aprile 1927, n. 514.

I posti, che si renderanno vacanti nel ruolo definitivo a cominciare dall'ultimo grado, non saranno coperti e andranno in aumento dei corrispondenti posti del ruolo generale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 30. — Il personale degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali delle Corti d'appello sarà costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi Economati generali dei Benefici vacanti.

Ai posti, che, nel primo assetto di tali Uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono esser nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, nonchè i Subeconomi dei Benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.

Ai posti, che ancora rimarranno disponibili si provvederà mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 31. — Fino a quando non siano definitivamente costituiti gli Uffici per gli affari di culto indicati nell'art. 21, gli attuali Economati generali dei Benefici vacanti nelle antiche provincie del Regno, e le Prefetture nei territori annessi eserciteranno provvisoriamente le attribuzioni demandate agli Uffici medesimi.

A decorrere dal 1° luglio 1929 alle spese occorrenti per i Regi Economati su menzionati, si provvederà a carico dello Stato, con apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Sino alla completa attuazione del Concordato, e non oltre un triennio, il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a trattenere al Ministero, con funzioni amministrative, un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato.

Art. 32. — Con Regi decreti, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme:

a) per l'approvazione dei rendiconti consuntivi delle fabbricerie, che non fossero stati approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) per l'approvazione dei conti giudiziari dei cessati subeconomi dei benefici vacanti non presentati alla Corte dei conti alla data di attuazione della presente legge, nonchè i conti di chiusura delle gestioni subeconomali.

Capo VIII.

Disposizioni finali.

Art. 33. — È data facoltà al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci

degli economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.

Art. 34. — Il Governo del Re è altresì autorizzato:

a) a modificare, in quanto occorra, le vigenti disposizioni legislative in materia ecclesiastica, anche per coordinarle con quelle del Trattato con la Santa Sede, del Concordato e della presente legge;

b) ad emanare tutte le norme per la completa attuazione della presente legge;

c) a riunire in Testi Unici tanto le disposizioni legislative quanto quelle regolamentari in materia ecclesiastica.

Art. 35. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

QUESITI MINORI

3. – Nella alienazione di beni appartenenti a monasteri di Suore soggette all'Ordinario del luogo, si richiede, secondo il can. 534, § 1, il consenso del Capitolo. Si tratta del Capitolo della cattedrale, o del Consiglio della Superiora ?

R. Nel caso, ci sembra che la natura stessa dei beni, i quali sono beni religiosi, non beni diocesani, escluda l'interessenza del Capitolo diocesano. E in tal senso, secondo riferisce il « Commentarium pro Religiosis », anno X, pag. 160, si è già pronunziata in data 13 luglio 1926, la stessa Sacra Congregazione dei Religiosi: « Haec Sacra Congregatio, mature perpenso dubio proposito: Quodnam sit Capitulum cuius consensus requiritur iuxta can. 534, § 1, quando agitur de bonis alienandis monialium, quae subiectae sint Ordinario loci: utrum nempe Capitulum Cathedrale an Capitulum monialium, attentis omnibus ad rem facientibus, rescribendum censuit prout rescribit: In *casibus expressis* non agi de Capitulo Cathedrali sed de Capitulo seu Consilio Religiosorum ».

4. – Per un matrimonio in domenica non avevo disponibile che l'ultima Messa pubblica delle 10. All'ora fissata gli sposi non erano ancora venuti; ho atteso altri 10 minuti, ma poichè il popolo mormorava, ho dovuto cominciare la Messa; gli sposi infatti non arrivano che alla Elevazione. Ho pertanto data la Benedizione dopo il *Pater* e l'altra prima della comune; dopo la Messa ho ricevuto il consenso nella forma prescritta. Altri invece avrebbe voluto che prima di dare la Benedizione, ricevessi il consenso; ma potevo per tal motivo interrompere la Messa ?

R. Certamente no: non è lecito interrompere la Messa che nei casi strettamente previsti dalle Rubriche; cfr. Gasparri, *de ss. Euchar.*, II, pag. 155, n. 847. Ma neppure era lecito dare la Benedizione a chi non era ancora congiunto in matrimonio. Nel caso occorreva soltanto ricevere il consenso dopo la Messa e invitar gli sposi a tornare un altro giorno per ricevere la Benedizione nuziale: cfr. can. 1101 § 1; Rit., tit. VII, can. 1, n. 16.

5. – Nella sera del 1° novembre, in cui, dopo il vespro dei defunti, si recita il sermone dei morti, l'oratore, che prima usava la stola secondo il colore del rito del giorno, ora, data la nuova istituzione, qual colore dovrà usare in simile circostanza, il bianco o il nero ?

R. Il decreto della Sacra Congregazione dei Riti, n. 3764, XIII, prescriveva, appunto nel sermone dei morti, il 2 novembre, la stola dell'Officio del giorno, cioè la bianca. Ora che il colore del giorno è il nero non vediamo ragione per allontanarsi da questo dispositivo: si userà perciò il colore nero. La stola bianca come sarebbe giustificata? Il decreto 19 aprile 1912 prescrive la stola bianca o violacea per la S. Comunione *extra Missam*, il 2 novembre; ma ivi si tratta, non di funzione per i morti, ma di rito circa il SS. Sacramento; e perciò, o stola bianca, *ratione mysterii*, o stola violacea, a norma dell'uso dei ss. sacramenti per la Messa di cotesto giorno, quando sia esposto il SS. Sacramento in forma solenne.

BREVI RISPOSTE

16. – Ripetiamo ancora (cfr. « Mon. Eccl. », 1917, pag. 358) che il Codice non riconosce più il preteso diritto delle donne quinquagenarie alla dispensa del digiuno secondo il can. 1254. Opportunamente la « Palestra del Clero », 1929, pag. 180, che aveva prima sostenuto il contrario (come anche il Fuster, Vermeersch, Creusen, Cocchi, Prummer etc.) pubblica la risposta data, come assolutamente ovvia e non involvente alcuna difficoltà, dal Card. Gasparri, Preside della Commissione interprete, il 13 gennaio 1928, al dubbio: « Se la parola *omnes* nel can. 1254 si applica alle donne in ugual misura che agli uomini, per quanto riguarda la legge ecclesiastica del digiuno ? R. *Affirmative* ».

17. – Il voto religioso è, come tutti sanno, di *castità*, non di verginità: non vi è dunque alcuno ostacolo per l'ingresso in religione, anche di clausura, per una giovane che non sia più vergine, anche se moralmente: ad ogni modo il confessore non può proibire senz'altro a questa giovane di monacarsi, per questa sola ragione: deve solo attendere, in linea *morum*, non *iuris*, alla probabile futura costanza della giovane nel suo proposito.

18. – Il sacerdote che nel caso contemplato dalla Rubrica del Messale, *de defectibus* etc.; c. X, n. 3, ha terminato la Messa cominciata da altro sacerdote improvvisamente defunto dopo il *Nobis quoque peccatoribus*, non può a sua volta più celebrare in quel giorno, « quia bis sacrificaret et bis communicaret, quae non licent nisi in casibus iure expressis ».

19. – Quando nella Messa Pontificale il *Diacono* e *Suddiacono*, sono per ricevere il bacio di pace, dal Vescovo celebrante, non debbono baciare l'altare, ma deve baciarlo solo il Prete Assistente (*Cerem. Episc.*, l. I, c. XXIV, nn. 2–3 « genuflectentes prius et post ante SS. Sacramentum, non tamen osculantes altare »).

20. – È ridicolo esporre in chiesa statuette, p. es., il S. Bambino di Praga sotto *campane di vetro* per preservarle dalla polvere: non solo il senso liturgico, ma anche il

senso comune condanna questa bizzarria: del resto vari decreti della Sacra Congregazione dei Riti, (12 Sept. 1837, n. 3059 ad 11; 16 Sept. 1865, n. 3137) condannano anche l'uso di garze o veli trasparenti per le statue religiose.

21. – L'*obbligo* di distribuire fuori Messa la Sacra Comunione ai fedeli che la richieggano, come pure di fare la funzione serotina della benedizione col Venerabile, rientra evidentemente nella cura *attuale* delle anime, non già in quella *abituale* e spetta quindi disimpegnarlo, per sè o per altri, a chi è investito della cura attuale, cioè, nelle collegiate o cattedrali, al vicario perpetuo (cfr. can. 452, § 2, can. 471, § 1). Niente osta però al *diritto* dei canonici come di ogni altro sacerdote, di distribuire la Sacra Comunione, giusta il can. 846, § 2.

22. – Nei primi Vespri della Domenica *infra octavam Ss.mi Cordis Iesu*, si devono recitare le antifone e i salmi dei primi Vespri della Festa, non quelle dei secondi, appunto *ut in festo* come dice la rubrica, aggiungendo la Commemorazione dell'Ottava *ex II Vesperis*.

23. – Se l'Ordinario avesse assegnato la colletta *ad repellendas tempestates* come imperata dal primo maggio al 30 settembre, nei tre giorni delle Rogazioni resta pure a dirsi, non potendo parlarsi di *identitatem obiecti* con le orazioni della Messa *in Litaniis Minoribus*.

24. – Un sacerdote, professore governativo, senza beneficio nella sua Diocesi, e senza legami con alcuna chiesa particolare, non potrebbe seguire il Calendario della Chiesa Universale nella recita del Breviario, ma deve tener conto del *Proprium Sanctorum* della Diocesi in cui trovasi.

25. – Nella festa del Cuor Eucaristico, il Prefazio de Nativitate, indicato nella Messa relativa, non deve essere ora sostituito col Prefazio che accompagna la nuova Messa del S. Cuore, nulla potendo variarsi di proprio arbitrio nei formulari prescritti.

26. – Nella questua delle elemosine *in chiesa* non possono mandarsi in giro signore e signorine, ma debbono assolutamente adibirsi all'uopo i sacrestani, o chierici, o almeno confratelli di vere confraternite, in sacco. È tollerato che le signore o signorine facciano la questua restando *ferme* alle porte della Chiesa. Ricordiamo che è condannato l'abuso delle *borse* liturgiche, destinate al corporale, anche se ormai non più adoperabili per tale destinazione.

27. – Perchè alcuno possa fare da padrino nel battesimo, il can. 766 prescrive « ut Fidei rudimenta noverit »: la Sacra Congragazione dei Sacramenti nella istruzione del 24 luglio 1925 insiste a ragione su la serietà di tale prescrizione. Se dunque vi è ragionevole dubbio che il padrino sia totalmente ignorante delle cose di Fede, non è assurdo sottometterlo all'esame su la materia dei « primi elementi di catechismo » prescritti da Pio X. La suddetta istruzione vuole infatti che si spieghi ai padrini in che consista il loro dovere, anche nel punto dell'amministrazione del Sacramento. Se però in qualche caso speciale non potesse senza grave danno ricusarsi il padrino *ignorante*, non v'è *obbligo* di ricusarlo, come già la Sacra Penitenzieria (10 dicembre 1860) dichiarò riguardo al padrino *indegno*.

28. – Cantandosi la Messa di *requiem* all'altare del SS. Sacramento (ove ciò non possa evitarsi, neppure trasferendo il SS.mo ad altro altare) il conopeo bianco si cambierà col *violaceo*, non col *nero*, che si usa solo il Venerdì Santo e il 2 novembre.

29. – Nessuna legge prescrive la misura dell'altare: il can. 1198, § 3, dichiara solo che la *pietra consacrata* deve essere di misura bastevole a contenere l'Ostia e la maggior parte del calice; quanto alla mensa non vi è prescrizione; gli altari portatili propriamente detti sono piccolissimi, bastando appena a contenere due volte il leggio e il corporale; quindi le dimensioni sono quelle convenienti all'uso che se ne vuol fare; certo per una Messa cantata in quarto, occorrono almeno 2 metri di lunghezza. Della cosa è giudice l'Ordinario che deve consacrarli o autorizzare la benedizione.

30. – La disposizione testamentaria « lascio la somma X per suffragi all'anima mia » deve intendersi specialmente di Messe cantate o lette, con o senza uffici funebri, poichè tali sono i suffragi *liturgici*; quanto a rosari o altri esercizi devoti, non sembrano comprendersi in tale formola, se non consti altrimenti dalla consuetudine (specie se esista per essi una tassa diocesana) o della intenzione del testatore. Certo non vorremmo estendere tale formola a ogni specie di opere buone, come il contributo a restauri per la chiesa; se ciò avesse voluto il testatore, avrebbe usato parole più chiare.

31. – Circa l'ammettere gli sposi nel presbitero pel consenso, e per ascoltare la susseguente Messa nuziale, anche qui in Roma la consuetudine è varia, a quanto abbiamo osservato. Nelle basiliche patriarcali, si osserva rigidamente la norma di preparare l'inginocchiatoio e sedie, tanto per gli sposi che i testimoni alla balaustrata del presbiterio, anche se si tratti di cappelle laterali, e lo stesso si osserva in altre chiese, ove il presbiterio non offre molta ampiezza. In altre chiese a presbiterio ampio, si ammettono gli sposi e anche il loro seguito « a competente distanza dai gradini dell'altare ». Dunque diremo che la consuetudine locale può modificare la norma liturgica, che è quella di far rimanere gli sposi alla balaustra o ingresso nel presbiterio.

RECENSIONI

PLACIDO LUGANO, Ab. O. S. B. *L'Italia Benedettina.* Montecassino – Subiaco – Badia di Cava – Camaldoli – Vallombrosa – Montevergine – Montefano – I Cisterciensi in Italia – Montoliveto – L'Isola di San Lazzaro a Venezia. — Volume in-8° di pp. XX-620, con 143 illustrazioni. Prezzo L. 20. — (Roma, *Ferrari*).

L'Italia Benedettina, dice già col titolo il suo contenuto. Il corrente anno coincide con quello, quattordici volte secolare, che segna il sorgere della Badia di Montecassino per opera del grande Legislatore romano del Monachismo, san Benedetto. È adunque utilissimo un libro che getti uno sguardo sulla storia del Monachismo, riordinato da questo Santo e faccia conoscere agli Italiani, in breve, quello che fu e quello che è ancora l'Ordine di san Benedetto in Italia.

L'ab. Lugano, che con la « Rivista Storica Benedettina », ha legato il suo nome alla storia del Monachismo in Italia, s'è accinto al lavoro chiamando a raccolta vecchi e nuovi collaboratori. Ognuno di essi ha portato il suo contributo e tracciato il determinato profilo storico con limpidezza e serietà d'intenti: tutti mirando a fornire al lettore una narrazione storica, facile a comprendersi e dilettevole a leggere.

MUSSIO GIOVANNI. – *Achille Ratti.* Dalla Città di Desio alla Città del Vaticano. – Milano - Libreria Editrice Milanese, 1929, in–12° di pagine 162, con illustrazioni. L. 7.50.

È una biografia popolare, sincera e precisa, scritta da un conterraneo del S. Padre, con freschezza di stile e molto brio, ma certo con affetto e venerazione. Un interesse speciale l'A. ha posto nel rilevare tutti quegli spunti episodici che dimostrano la singolare attitudine e preparazione provvidenziale del Solutore della Questione Romana: cfr. tutto il capitolo 1, *Il Papa della Conciliazione,* nel cap. 3°, *La Questione Romana a Milano*; i rilievi frequenti di « italianità » nel 5, 8° ecc. Il libro riesce quindi di molta attualità, e nel genetliaco imminente del S. Padre commenta assai bene l'augurio universale « Ad multos annos ! » nella constatazione « *Quello che ha fatto – ed è tanto – è garanzia sicura di quello che farà* ».

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.